

ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE (di seguito denominati "le parti"), al fine di promuovere i loro scambi culturali e le loro coproduzioni cinematografiche e televisive, in conformità alla legislazione nazionale ed ai regolamenti in vigore nei due Paesi, attraverso negoziazioni amichevoli, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Per "film in coproduzione" si intende un film che è co-finanziato e congiuntamente prodotto dai produttori dei due Paesi all'interno e all'esterno dei territori della Repubblica Italiana e della Repubblica Popolare Cinese. "I film in coproduzione" includono lungometraggi, film di animazione, film a carattere scientifico e documentari (inclusi film TV e film in digitale).

Ogni film co-finanziato e congiuntamente prodotto ai sensi del presente Accordo sarà considerato come film nazionale da e in ciascuno dei due Paesi e beneficerà di tutti i diritti e vantaggi previsti dalla legislazione nazionale e dai regolamenti in vigore nei due Paesi.

ARTICOLO 2

I film in coproduzione devono essere approvati dalle competenti Autorità dei due Governi. L'Autorità competente per il Governo della Repubblica Italiana è il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Dipartimento per lo

Spettacolo e lo Sport - Direzione Generale per il Cinema; l'Autorità competente per il Governo della Repubblica Popolare Cinese è il Film Bureau, State Administration of Radio, Film and Television.

Per quanto riguarda la Repubblica Popolare Cinese le formalità per l'approvazione sono curate dalla China Film Co-production Corporation.

ARTICOLO 3

I produttori e gli studi cinematografici coinvolti nelle coproduzioni tra i due paesi devono avere personalità giuridica o, per quanto riguarda la Repubblica Popolare Cinese, avere ottenuto l'autorizzazione, e avere buone capacità professionali e un forte supporto finanziario.

ARTICOLO 4

I produttori e gli studi cinematografici dei due paesi decideranno sulla percentuale dell'apporto finanziario di ciascuna parte e di conseguenza sui progetti di coproduzione attraverso consultazione e accordo. Questa percentuale non può essere inferiore al venti (20) per cento del costo del film.

ARTICOLO 5

I produttori, gli sceneggiatori, i registi, gli attori principali e i tecnici impiegati nella coproduzione devono essere cittadini della Repubblica Italiana (inclusi i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea) o cittadini della Repubblica Popolare Cinese (inclusi Hong Kong e le Regioni ad Amministrazione Speciale di Macao), o residenti permanenti in ciascuna delle due parti. La proporzione del cast tecnico e artistico di ciascuna parte dovrà essere negoziata tra i due produttori, nel rispetto

della sceneggiatura, prima che il progetto venga sottoposto all'approvazione delle competenti Autorità di entrambe le parti.

Anche senza gli apporti tecnici e artistici, le coproduzioni solo finanziarie sono consentite.

ARTICOLO 6

Le riprese in esterni in un paese che non partecipa alla coproduzione, possono essere autorizzate se la sceneggiatura o l'azione del film lo renda necessario e se i tecnici di una o di entrambe le parti partecipano alle riprese.

ARTICOLO 7

Ogni parte assicurerà all'altra il visto temporaneo di entrata per il personale e l'autorizzazione doganale per le attrezzature e il materiale filmico necessari alla coproduzione.

ARTICOLO 8

Il personale di entrambe le parti impiegato nella coproduzione dovrà rispettare la Costituzione, le leggi e i regolamenti, le culture etniche, il credo religioso e gli usi e costumi locali del paese in cui hanno luogo le riprese in esterno.

ARTICOLO 9

La post-produzione di film in coproduzione dovrà essere effettuata nel paese in cui hanno avuto luogo le riprese in esterno. Nel caso in cui sia necessario effettuarla nel paese dell'altra parte o, per particolari esigenze, in un paese che non partecipa alla coproduzione, è necessaria l'approvazione delle competenti Autorità di entrambi i Paesi.

ARTICOLO 10

Una volta ultimato, un film co-finanziato e prodotto congiuntamente deve essere esaminato e approvato dalle competenti Autorità di entrambe le Parti. Il film può essere distribuito e proiettato all'interno e all'esterno di

ciascun paese, solo quando il permesso di uscita in pubblico è accordato dall'Autorità competente.

ARTICOLO 11

Un film co-finanziato e prodotto congiuntamente sarà identificato nei titoli di testa o di coda come coproduzione tra le due parti. Tale dicitura figurerà in un quadro separato nei titoli di testa o di coda ad ogni proiezione, festival ed evento, e in tutti i materiali pubblicitari e promozionali.

ARTICOLO 12

I coproduttori detengono congiuntamente i diritti d'autore di ogni film co-finanziato e prodotto congiuntamente. La ripartizione dei territori e degli introiti tra i co-produttori sarà negoziata in conformità ai loro rispettivi apporti finanziari.

ARTICOLO 13

I coproduttori dovranno accordarsi e collaborare per consentire l'accesso ai festival cinematografici internazionali dei film co-finanziati e prodotti congiuntamente, e ciò deve essere dichiarato alle competenti Autorità del Governo Cinese per essere registrato 30 giorni prima dell'inizio dell'evento.

ARTICOLO 14

L'organismo responsabile, designato dalle competenti Autorità del Governo della Repubblica Popolare Cinese e, per il Governo della Repubblica italiana, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Dipartimento per lo Spettacolo e lo Sport - Direzione Generale per il Cinema, esamineranno l'applicazione del presente Accordo e si adopereranno per risolvere ogni problema che insorga nell'applicazione stessa.

ARTICOLO 15

Al fine di incrementare la coproduzione cinematografica tra i due paesi, le competenti Autorità di entrambe le Parti incoraggiano e sostengono i propri produttori e gli studi cinematografici affinché i film vengano girati nel territorio dell'altra Parte, e si adoperano per assicurare loro ogni possibile assistenza.

ARTICOLO 16

L'organizzazione responsabile per la Cina e la Direzione Generale per il Cinema per l'Italia stabiliranno congiuntamente, attraverso un successivo scambio di note, *Le Norme di Procedura per le coproduzioni*, tenendo conto delle leggi e regolamenti in vigore nella Repubblica Italiana e nella Repubblica Popolare Cinese.

ARTICOLO 17

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno ufficialmente comunicate *l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste a tal scopo* e sarà valido per un periodo di cinque anni dalla predetta data. Il presente Accordo sarà tacitamente rinnovato per un periodo di tre anni salvo denuncia di una o entrambe le Parti, notificata per iscritto sei mesi prima della sua scadenza.

Le coproduzioni che siano state approvate dalle competenti Autorità di entrambe le parti e che siano in stato di avanzamento al momento della denuncia del termine dell'Accordo da una delle parti, continueranno a beneficiare pienamente, fino alla fine, dei vantaggi dell'Accordo.

DIREZIONE GENERALE
PER IL CINEMA

DIREZIONE GENERALE
PER IL CINEMA

DIREZIONE GENERALE
PER IL CINEMA

Alla scadenza o alla denuncia dell'Accordo, i suoi termini continueranno ad applicarsi alla ripartizione degli introiti derivanti dalle coproduzioni completate.

ARTICOLO 18

Il presente Accordo viene firmato a Pechino il 4 dicembre 2004 in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana, Inglese e Cinese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarrà il testo in lingua Inglese.

DIREZIONE GENERALE
PER IL CINEMA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA


FIRMA:



(Giuliano Urbani)

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

FIRMA:



(Zhao Shi)

DIREZIONE GENERALE
PER IL CINEMA

DIREZIONE GENERALE
PER IL CINEMA